

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI
SISTEMI ANALITICI PER BIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA
DELL’ASUIUD PER L’AREA VASTA UDINESE - ID.15REA012**

PRECISAZIONE DEL 18/07/2017

DOMANDE:

- 1) *Facendo seguito alla nostra missiva del 25.05 u.s. ed alla successiva Vostra del 31.05 u.s., la presente, in nome e per conto della nostra assistita XXX, per riscontrare il nuovo capitolato di gara inerente al Lotto 2 e contestarne integralmente il contenuto in quanto in palese contrasto con il principio di non concorrenza.*

*Si rileva preliminarmente che, nonostante le richieste di revisione, comunicateVi anche nostro tramite da XXX, in relazione alle problematiche che inficiavano, ed ancora inficiano, la regolarità del capitolato *de quo*, e nonostante le Vostre successive rassicurazioni che avreste apportato le modifiche atte alla tutela della concorrenza, il nuovo capitolato di gara da Voi emesso presenta le medesime caratteristiche tecniche restrittive del precedente.*

Come comunicatoVi nella nostra missiva del 25.05 u.s., infatti, alcune delle caratteristiche tecniche presenti nel capitolato, identificano una precisa società attualmente fornitrice (YYY), con ciò violando il già richiamato art. 30, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che preclude alle stazioni appaltanti la possibilità di limitare in modo artificioso la concorrenza inserendo clausole con carattere discriminatorio e anticoncorrenziale.

Con grande stupore, dunque, si constata che alcuna modifica, con riferimento alle problematiche segnalate, sarebbe stata apportata nel nuovo capitolato, che ancora una volta impedisce di fatto la partecipazione a società diverse da quella sulla quale tali caratteristiche sono plasmate, il tutto in palese contrasto con la libera concorrenza.

Tutto ciò premesso e rilevato, con la presente si intima l’immediata sospensione della gara e la redazione di una nuova documentazione con rettifica delle caratteristiche tecniche richieste ai fini della partecipazione alla stessa, segnalateVi nelle nostre precedenti e da Voi non riscontrate.

2)

- 1) In merito al criterio in valutazione "Curve di calibrazione memorizzate dallo strumento" si chiede conferma che la caratteristica strumentale di non necessità di memorizzazione di una curva di calibrazione, dovuta a registrazione della stessa a livello di produzione su etichetta RFID dei reagenti immessi nella strumentazione, con quantificazione della carica virale attraverso un standard (QS) aggiunto ad ogni seduta analitica, possa esser ritenuta una caratteristica valutabile alla pari di quella espressa dal criterio di valutazione.
- 2) In merito al criterio in valutazione "Possibilità di eseguire contemporaneamente tutti i test richiesti con metodica ottimizzata al fine di eliminare il sorting post-analitico e lo stoccaggio delle provette", si desidera rilevare che:

a) per questa tipologia di esami eseguiti nei Laboratori di Diagnostica Molecolare Virologica su tutto il territorio nazionale (compreso il Laboratorio di Diagnostica Molecolare di Udine) è normale e diffusa pratica quella di fornire al Laboratorio ed identificare attraverso prefisso/suffisso test-specifico una provetta per ogni parametro richiesto anche per lo stesso paziente, approccio che permette e garantisce, qualora risultasse necessario ripetere il test, di non essere obbligati a richiamare il paziente per un nuovo prelievo;

b) quanto indicato al punto precedente induce a ritenere che l'eliminazione del sorting postanalico e dello stoccaggio delle provette non sia un aspetto fondamentale e che anzi potrebbe avere ripercussioni nella gestione del paziente;

c) sembra esservi contraddizione e non congruità con la realtà nel concetto di "eliminare il sorting post-analitico e lo stoccaggio delle provette", laddove vengano comunque e sempre gestite delle provette (una o più che siano), ritenendo eventualmente più congruo il concetto di "ridurre il sorting post analitico e lo stoccaggio delle provette", fermo restando quanto espresso ai punti a) e b);

A seguito di quanto rilevato si richiede gentilmente di valutare la possibilità di riconsiderare e/o riformulare il presente criterio, ad esempio accettando di sostituire la parola "eliminare" con la parola "ridurre" ed eventualmente considerando una diversa gradualità all'attribuzione del punteggio in funzione della rispondenza allo stesso.

- 3) In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere un chiarimento, da un confronto del capitolato rettificato con quello precedente al paragrafo "*Modalità di attribuzione dei punteggi*" nel capitolato rettificato **manca** la frase "*alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito il punteggio previsto per i criteri di valutazione "qualità" sopra indicati complessivamente almeno punti 20 su 40*", confermate che la mancanza di questa frase si tratta di refuso?

4)

Facciamo seguito alla Vs. determinazione n. 569 del 19.06.2017 di rettifica parziale e differimento dei termini di scadenza di presentazione delle offerte e alla nostra comunicazione Prot. C885 del 22.05.2017, per segnalare che i criteri di valutazione delle caratteristiche a punteggio del lotto n. 1 sono orientate a privilegiare una tecnologia Real Random Access che, per quanto ci è dato a sapere, è rappresentata sul mercato, da un unico operatore economico.

Alla luce di quanto precede, si chiede a codesta Amministrazione di voler provvedere in autotutela alla revoca della gara in argomento e alla relativa nuova pubblicazione prevedendo altresì la riformulazione dei criteri di valutazione quantitativa delle caratteristiche a punteggio tenendo questa volta in considerazione l'ampia gamma di tecnologie ulteriori e diverse presenti sul mercato.

5) *con riferimento alla GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELL'ASUIUD PER L'AREA VASTA UDINESE ID.15REA012 ed in particolare alla "MODALITA' DI DETERMINAZIONE COEFFICIENTI V(a)i" si chiede se, per la determinazione delle offerte ammissibili che saranno poi riparametrate, viene sempre considerato il punteggio minimo di 20 punti su 40 essendo tale indicazione assente nel Nuovo Capitolato Speciale e prevista invece dal precedente.*

6) In riferimento alla procedura di gara su citata e nello specifico al lotto n. 3, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica si chiede cortesemente di specificare quante estrazioni totali annue sono previste.

7)

LOTTO N.1 - p.to 1 CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEL SISTEMA

Quesito:

1) Si chiede di specificare cosa si intenda assistenza tecnica 24/7, essendo il Laboratorio di Virologia e Microbiologia Clinica dell'ASUIUD operante in normale orario lavorativo diurno, non durante le ore notturne e non durante i week end.

2) Si chiede inoltre di specificare se le due caratteristiche sopra riportate sono da intendersi alternative una all'altra, in quanto si ritiene che la presenza di un eventuale strumento di back up renda non necessario un intervento tecnico immediato o viceversa.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA (5a freccia)

Quesito:

Si chiede di specificare cosa si intenda per "Documento che dettagli i sistemi di controllo a garanzia del corretto funzionamento di tutte le parti dell'apparecchiatura"

8) Si chiede di voler confermare che tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione amministrativa, l'offerta e la documentazione tecnica, nonché l'offerta economica possano essere firmati da un procuratore generale, allegando in tal caso la copia della relativa procura con i poteri associati alla carica;

Rif.to pag 6 art. 5 del disciplinare di gara.

Si chiede di voler confermare che la seguente previsione relativa alla validità temporale della garanzia provvisoria "240 giorni dall'ultimo termine di presentazione" debba intendersi "240 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta".

9)

Rif. Allegato A, lettera m)

Nell'ipotesi della terna dei subappaltatori si chiede se la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 dei subappaltatori possa essere resa per quanto di propria conoscenza, in nome e per conto del subappaltatore dal procuratore che sottoscrive l'offerta.

Ad es. si dichiara, che per quanto di propria conoscenza, le imprese di seguito nominativamente indicate a cui verranno affidate in subappalto le seguenti attività (es. manutenzione su i sistemi, adeguamenti impiantistici) , non presentano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

10)

in riferimento alla Procedura in oggetto con la presente si chiede che vengano forniti gli opportuni chiarimenti in merito a quanto segue:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

*Alla prima fase, che avrà luogo il **giorno e all'ora indicati nel bando di gara**, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell'Impresa concorrente o un'altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura.*

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell'Impresa concorrente o un'altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all'autorità che presiede la gara idonea procura.

Si chiede di confermare la possibilità, per la persona delegata, di assistere alle sedute pubbliche di cui sopra munita di copia del documento di riconoscimento e copia di relativa delega.

RISPOSTE:

1) LOTTO N. 2: si evidenzia che, rispetto alla descrizione precedente:

- sono stati tolti tutti i riferimenti a caratteristiche "pena esclusione";
- i criteri di valutazione qualità sono stati in parte ridefiniti, con un maggiore dettaglio dei singoli punteggi attribuibili dalla Commissione Giudicatrice;
- la soglia di ammissibilità qualitativa precedentemente indicata è stata eliminata.

Si evidenzia inoltre che, così come già previsto dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara, <<Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016>>.

Per quanto sopra evidenziato, si conferma quanto già indicato nel Nuovo Capitolato Speciale, allegato alla Determinazione di rettifica parziale n. 569 del 19.06.2017.

2) LOTTO N. 1: si confermano i criteri di valutazione qualità e i relativi punteggi massimi attribuibili già indicati nel Nuovo Capitolato Speciale, allegato alla Determinazione di rettifica parziale n. 569 del 19.06.2017. Si evidenzia inoltre che, così come già previsto dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara, <<Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016>>.

- 3) Si conferma che non si tratta di un refuso: il nuovo Capitolato Speciale sostituisce integralmente il precedente e la soglia di ammissibilità qualitativa precedentemente indicata è stata eliminata nel nuovo documento.
- 4) LOTTO N. 1: si confermano i criteri di valutazione qualità e i relativi punteggi massimi attribuibili già indicati nel Nuovo Capitolato Speciale, allegato alla Determinazione di rettifica parziale n. 569 del 19.06.2017. Si evidenzia inoltre che, così come già previsto dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara, <<Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016>>.
- 5) Si conferma che il nuovo Capitolato Speciale sostituisce integralmente il precedente e che la soglia di ammissibilità qualitativa precedentemente indicata è stata eliminata nel nuovo documento.
- 6) LOTTO N. 3: si confermano i dati già riportati nel Nuovo Capitolato Speciale, allegato alla Determinazione di rettifica parziale n. 569 del 19.06.2017.

7)

LOTTO N.1 - p.to 1 CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEL SISTEMA

- 1) per assistenza tecnica 24/7 si intende "assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7"
2) le caratteristiche non sono da intendersi alternative una all'altra.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA (5a freccia)

Si conferma la richiesta già riportata nel Nuovo Capitolato Speciale, allegato alla Determinazione di rettifica parziale n. 569 del 19.06.2017.

- 8) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
Rif.to pag 6 art. 5 del disciplinare di gara: si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
- 9) No, non è possibile procedere come da Voi indicato. Nel caso di subappalto la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 dei subappaltatori deve essere presentata dal singolo subappaltatore.
- 10) Si conferma la possibilità, per la persona delegata, di assistere alle sedute pubbliche di cui sopra munita di copia del documento di riconoscimento e copia di relativa delega.